



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane n° 123 del 01/06/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Collocamento a riposo per pensione anticipata con “Quota 100” in regime di cumulo della dipendente Gulino Giuseppa, nata il 28/04/1957 “Assistente Infanzia” Cat.C5 a far data dal 01/09/2021.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta Tiralongo Carmela Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore X la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

DATO ATTO che il Decreto- Legge n.4/2019 convertito in Legge n.26/2019 all'art.14 ha dettato disposizioni in materia di trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100)

CONSIDERATO che, con istanza del 26/01/2021 prot. n. 11505, la dipendente Gulino Giuseppa ha chiesto di essere collocata in quiescenza per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con regime “Quota 100” con cumulo ai sensi della Legge 232/2016 a far data dal 01/09/2021;

DAGLI ATTI D'UFFICIO si rileva che, la signora Gulino Giuseppa, nata il 28/04/1957, alla data del 31/08/2021 avrà un anzianità di servizio utile effettiva di anni 35, mesi 11 e giorni 07 avendo prestato servizio continuo dal 24/09/1985 al 31/08/2021 per un totale di anni 35, mesi 11 e giorni 07 presso il Comune di Ragusa giusta determinazione n.552 del 10/07/1985 e un età anagrafica di anni 64, mesi 04 e giorni 03;

VISTO l'art.1 comma 195 della Legge 11/12/2016 n°232, che ha modificato l'art.1 comma 239 della Legge n°228 del 24/12/2012, il quale prevede che gli iscritti a due o più forme di

assicurazione obbligatoria hanno la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un'unica pensione-cumulo;

VISTE le circolari INPS n°60 del 16/03/2017 e n°140 del 12/10/2017, con le quali viene chiarito che a decorrere dal 01/01/2017 la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata;

RITENUTO CHE per quanto disposto dalla Legge n° 232/2016 ai fini del perfezionamento del suddetto requisito di anzianità contributiva ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento;

VERIFICATO che, ai fini della liquidazione dell'assegno di riposo devono essere valutati anni 35, mesi 11 e giorni 07 di servizio effettivo; mesi 10 e giorni 02 di riscatto maternità ai sensi della D.Lgs 151/01 art.25 co.2 giusta nota INPDAP del 27/11/2006; anni 03 e mesi 02 di periodi contributivi versati presso un'altra Cassa Pensioni per cui l'anzianità di servizio utile complessiva al 31/08/2021 è di anni 39, mesi 11 e giorni 09;

RICORDATO che, per la liquidazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 31/08/2021 devono essere valutati anni 35, mesi 11 e giorni 07 di servizio effettivo;

VISTO l'art 5, co.8 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.13/2012, che così recita: **“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età”.**

CONSIDERATO in particolare che l'art.14 del citato decreto attribuisce, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);

PRESO ATTO che la dipendente Gulino Giuseppa risulta in possesso di entrambi i requisiti richiesti dal citato art.14 del Decreto-legge 28/01/2019, n.4 convertito in legge n.26/2019;

VISTA:

- la determinazione dirigenziale n.499 del 21/04/1999 con la quale alla dipendente è stato applicato il nuovo contratto economico in applicazione del C.C.N.L. del 06/07/1995;
- la determinazione dirigenziale n.242 del 21/02/2001 con la quale alla dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C2 per l'anno 1999;
- la determinazione dirigenziale n.71 del 24/01/2002 con la quale alla dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.C3 per l'anno 2000;
- la determinazione dirigenziale n. 391 del 23/02/2004 con la quale è stata istituita l'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 del CCNL del 22/01/2004;

- la determinazione dirigenziale n.363 del 21/02/2005 con la quale alla dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C4 per l'anno 2004;
- la determinazione dirigenziale n.2323 del 23/10/2008 con la quale alla dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C5 per l'anno 2008;

RICORDATO ancora

- che con determinazione dirigenziale n.590 del 18/03/2009 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2008-2009;
- che con determinazione dirigenziale n.2181 del 14/10/2010 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010;
- che con determinazione dirigenziale n.1126 del 25/06/2018 sono stati corrisposti gli aumenti tabellari e gli arretri al personale dipendente ai sensi degli artt.64 e 65 co.2 del CCNL 2016/2018;

DATO ATTO che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

RITENUTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1) Collocare a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con Quota 100 in regime di cumulo con decorrenza dal 01/09/2021 la signora Gulino Giuseppa nata il 28/04/1957, "Assistente Infanzia" Categoria giuridica C, categoria economica C5 che il 31/08/2021 maturerà per l'ex CPDEL anni 39, mesi 11 e giorni 09 di servizio complessivo;

2) Valutare per la liquidazione di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 31/08/2021 anni 35, mesi 11 e giorni 07 di servizio effettivo;

3) Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS gestione ex INPDAP;

4) Di notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata;

5) Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, al conguaglio in favore della dipendente delle spettanze derivanti dai miglioramenti economici disciplinati dal contratto vigente al momento del collocamento a riposo;

6) Di incaricare il Servizio Gestione Economica del Personale degli adempimenti consequenziali all'art.15 della L.274/91, nonché all'art.30 del D.L.28/02/83 n.55 modificato dalla legge 26/04/83 n.131;

7) Dichiarare vacante un posto di categoria “C” dal 01/09/2021;

8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

9) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Tiralongo Carmela

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 01/06/2021

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale